
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA
ATER POTENZA
LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UN FABBRICATO PER COMPLESSIVI DI N. 9
ALLOGGI, IN LOCALITÀ PIAZZA EUROPA, NEL COMUNE DI MARATEA
CIG - 78058642C0

Pubblicazione FAQ pervenute a tutto il 19/03/2019

[Per le risposte riferite alle precedenti richieste di chiarimenti rubricate da 1 a 11, si faccia riferimento al documento "Pubblicazioni FAQ pervenute a tutto il 04/03/2019" pubblicato in data 05/03/2019](#)

D.12 ... 10/03/2019 ... Premesso che ho letto tutte le faq al 04.03.2019 e la Vs. risposta, medesima..., a tutte... da parte dell'Ente, sulla domanda in questione...

premessso che sono andata a leggermi più e più volte l'articolo in questione che non è chiaro, altrimenti non si sarebbe posto il quesito da parte di molti...

premessso che ho letto anche l'articolo 35, per quanto riguarda la soglia di importo prevista per sappalti pubblici di lavori e concessioni entro la quale, per come la interpreto io, la terna non deve essere dichiarata... (5.225.000,00)

premessso che comunque questo quesito ve lo porrete in sede di gara con una motivazione valida e specifica, sul dover decidere se l'impresa partecipante, abbia ben interpretato le vs. risposte e articolo di legge sul dichiarare in anticipo o meno la terna di subappaltatori... e quindi essere CARENTE O MENO....

la domanda è semplice e precisa: per me, secondo la mia interpretazione, essendo l'importo di gara inferiore alla soglia di importo prevista per sappalti pubblici di lavori e concessioni dei 5.225.000,00. e non essendo una categoria di lavori a rischio (white list), la terna di subappaltatori NON BISOGNA DICHIARARLA. CONFERMATE?

SI o NO

In attesa di ricevere Vs. cortese e PRECISA risposta CON UN SEMPLICE SI o NO in merito, senza rimandarmi al codice degli appalti, o Vs. disciplinare o precedente risposta delle altre FAQ, ringrazio e porgo cordialità

R.12 ... in considerazione del presupposto che la precedentemente risposta abbia potuto generare delle incomprensioni nella lettura del chiarimento reso, si conferma che per la gara in questione l'indicazione generica dell'intenzione di subappaltare le lavorazioni di cui alle varie categorie richieste, nei limiti previsti dal comma 5 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, **è ammissibile**.

Nel caso in cui l'indicazione del subappalto venga effettuata genericamente sulle categorie richieste, come indicato in precedenza, l'eventuale "subappalto" di lavorazioni comunque



comprese nelle categorie generali ma incluse nell'elenco delle lavorazioni individuate al comma 53 dell'art. 1 della legge 6 nov. 2012, n. 190, non potrà essere autorizzato e l'esecuzione delle relative lavorazioni rimarranno in capo esclusivamente al concorrente risultato aggiudicatario.

Diversamente, se si intende procedere all'affidamento in subappalto delle citate lavorazioni (comprese nelle categorie generali ma riguardanti le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell'art. 1 della legge 6 nov. 2012, n. 190), dovrà essere indicata la terna dei subappaltatori.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.

È altresì obbligatoria, nel caso di indicazione della terna di subappaltatori, la generazione del PASSOE del subappaltatore che dovrà essere trasmesso unitamente agli altri documenti richiesti per la gara.

D.13 ... 11/03/2019 ... Come mai la maggior parte dei prezzi risultano tagliati del 30-50% rispetto al prezzario Regionale 2018?

R.13 ... si rimanda alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante nel documento allegato alla presente.

D.14 ... 11/03/2019 ... LA DITTA PARTECIPANDO IN ATI, ANCHE LA MANDANTE DEVE ESSERE ISCRITTO AL PORTALE?

R.14 ... No, l'unico interlocutore per la procedura di gara rimane l'impresa mandataria, non vige l'obbligo per le imprese mandatarie di accreditarsi sulla piattaforma.

D.15 ... 11/03/2019 ... partecipando alla gara come Costituenda A.T.I. si chiede se anche l'impresa Mandante debba essere iscritta al Portale della Piattaforma di E-Procurement della CUC di Tito.

Inoltre si chiede se il sopralluogo può essere effettuato solo dall'impresa Mandataria, oppure lo deve effettuare anche l'impresa Mandante..

R.15 ... si rimanda a quanto indicato nella precedente risposta. Si precisa inoltre che nel caso degli RTI costituendi, in particolare, poiché il raggruppamento giuridicamente ancora non esiste, non essendo stato costituito, è necessario che il sopralluogo venga effettuato da tutte le imprese associate, ovvero da un rappresentante di uno dei soggetti raggruppati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori (*rif. parere A.N.AC. n. 714 del 31 luglio 2018*).

FAQ

LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UN FABBRICATO PER COMPLESSIVI DI
N. 9 ALLOGGI, IN LOCALITA' PIAZZA EUROPA, NEL COMUNE DI MARATEA



D.16 ... 12/03/2019 ... SALVE SI CHIEDE SE LA CAUZIONE DEVE ESSERE CALCOLTA SULL'IMPORTO DI 999.163,39?

R.16 ... si conferma che la cauzione deve essere calcolata sull'importo di € 999.163,39, **si precisa inoltre che a causa di un refuso nel disciplinare di gara**, l'importo indicato al punto 1 dell'art. 15 dello stesso è da intendersi pari € 19.983,27 (euro diciannovemilanovecentottantatre/27).

D.17 ... 13/03/2019 ... in riferimento alla seguente procedura si fa presente che risulta incompleto il computo metrico scaricato dal link messo a disposizione dalla stazione appaltante, è da integrare?

R.17 ... NO. La documentazione resa disponibile nel link indicato negli atti di gara è completa di tutto quanto messo a disposizione dalla Stazione appaltante.

D.18 ... 13/03/2019 ... In riferimento alla gara in oggetto la scrivente pone il seguente quesito relativo all'importo calcolato per la cauzione provvisoria a pagina 11 del disciplinare di gara Calcolando il 2% dell'importo complessivo dei lavori pari ad 999.163,39 è pari a 19.983,27.

R.18 ... Si precisa, come già indicato nella precedente risposta (R.16) che l'indicazione nel disciplinare è errata e che l'importo indicato al punto 1 dell'art. 15 dello stesso è da intendersi pari € 19.983,27 (euro diciannovemilanovecentottantatre/27).

D.19 ... 13/03/2019 ... ESSENDO IN POSSESSO DELLA CATEGORIA OG1 CL III E DELLA CATEGORIA OS21 CL II E' POSSIBILE SUBAPPALTARE INTERAMENTE AL 100% LE CATEGORIE OG11 E OS4 O BISOGNA COSTITUIRE UN ATI DI TIPO VERTICALE?.

R.19 ... in risposta al quesito si precisa che in virtù di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del DECRETO 10 novembre 2016, n. 248, la categoria a qualificazione obbligatoria (OG11), può essere subappaltata soltanto nell'ambito del 30% dell'importo della specifica opera (OG11). La categoria OG11, indicata come scorporabile, rientra nel regime speciale del divieto di avvalimento e del subappalto in quanto superiore al 10% del totale dell'opera. È pertanto eseguibile in proprio da operatore con qualificazione adeguata o assoggettata all'obbligo di costituire un R.T.O.E. La categoria OS4, essendo inferiore al 10% dell'importo dei lavori può essere subappaltata.

D.20 ... 15/03/2019 ... la presente è per chiedere quale sia l'importo della garanzia provvisoria corretto, che al "Art. 15 Garanzia per la partecipazione alla procedura" viene indicato in euro 21.411,08 mentre applicando il 2 % all'importo complessivo dei lavori: euro 999.163,39 di cui al Art. 3 punto 3 del disciplinare risulta paria a euro 19 983,27

R.20 ... Si precisa, come già indicato nella precedente risposta (R.16) che l'indicazione nel disciplinare è errata e che l'importo indicato al punto 1 dell'art. 15 dello stesso è da intendersi pari € 19.983,27 (euro diciannovemilanovecentottantatre/27).

FAQ

LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UN FABBRICATO PER COMPLESSIVI DI
N. 9 ALLOGGI, IN LOCALITA' PIAZZA EUROPA, NEL COMUNE DI MARATEA

D.21 ... 18/03/2019 ... Quanto alla partecipazione in ATI il disciplinare di gara (art.19 c.1 lett.a) prevede che la domanda di partecipazione " a pena di esclusione" sia firmata da tutti gli operatori economici facenti parte il raggruppamento. I modelli istanza di partecipazione predisposti da codesto Ente già prevedono al loro interno che il concorrente indichi, "fleggando" la relativa opzione, la forma di partecipazione. Si chiede, pertanto se in caso di ATI bisogna comunque produrre una istanza unica firmata da tutti i partecipanti ed il relativo atto di impegno alla costituzione in associazione ,contenente il relativo mandato alla impresa indicata come capogruppo, oppure basta che le singole imprese compilino ognuno la propria istanza predisposta???

Quanto alla polizza il disciplinare (art.15) indica l'importo della garanzia in euro 21.411,08, mentre l'importo complessivo dei lavori è pari ad euro 999.163,39 comprensivo anche degli oneri di accatastamento. Alla luce di quanto esposto si chiede quale sia il corretto importo della garanzia e se la stessa deve comprendere anche gli oneri accatastamento.

R.21 ... Si precisa che, in caso di raggruppamento non ancora costituito, dovrà essere prodotta specifica istanza per ognuno dei concorrenti che andranno a costituire il raggruppamento stesso ed, allegare l'atto di impegno alla costituzione in associazione, contenente altresì il relativo mandato alla impresa indicata come capogruppo. Per l'importo della polizza si rimanda a quanto descritto nelle precedenti risposte.

D.22 ... 18/03/2019 ... LA DITTA PARTECIPANDO IN ATI, ANCHE LA MANDANTE DEVE ESSERE ISCRITTO AL PORTALE ?

R.22 ... No, l'unico interlocutore per la procedura di gara rimane l'impresa mandataria, non vige l'obbligo per le imprese mandatarie di accreditarsi sulla piattaforma.

UNITA' DI DIREZIONE
"INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI"

Prot. N. 0003403/2019

Potenza, lì 13.03.2019

Risposta a nota n.4699/2019 del 12.03.2019

Acquisita al protocollo generale

n° in data

Alla C.U.C. di Tito
Via Municipio, 1
85050 Tito
garecuc@pec.comune.tito.pz.it

OGGETTO: Lavori di completamento di un fabbricato per la realizzazione di n. 9 alloggi nel Comune di Maratea (PZ) – località Monastero – Piazza Europa – Legge 560/93.

In riscontro alla Vs. n. 4699/2019 del 12.03.2019, acquisita al protocollo di questa Azienda al n. 3401 del 13.03.2019, si comunica quanto segue:

1. il costo totale di intervento **CTR** di progetto, risulta in linea con quello ammesso. Infatti nel Q.T.E. del progetto esecutivo, approvato con delibera dell'Amministratore Unico n.4 del 15.01.2019, il Massimale di costo C.T.R. di cui all'aggiornamento anno 2017 della D.G.R. Basilicata n. 1942 del 22/12/2011, pubblicato sul BUR Basilicata n. 50 del 16/12/2017 Parte I, ammonta a 2120,32 €/mq x 1.005 = 2130,92 €/mq. Pertanto, ne consegue che 2130,92 €/mq x 859,50 mq (SC) = 1.831.525,74 € (massimale di costo) > 1.818.733,02 € (costo totale dell'intervento). Ovvero: C.T.R. (Lavori + acquisizione immobili) / SC = 1.818.733,02 € / 859,50 mq = 2.116,03 €/mq < 2.130,92 €/mq (C.T.R. max);
2. i prezzi adottati per il computo metrico di progetto sono stati desunti sia dalla tariffa dei prezzi del Genio Civile di Potenza attualmente vigente (edizione 2018) e sia sulla scorta di apposite analisi e specifiche indagini di mercato;
3. i prezzi del computo metrico "lavori" vanno sommati algebricamente a quelli del computo metrico "incidenza manodopera".

ut/mg

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Michele Gerardi)